

Data 17 Dicembre 2009

A TUTTI I CONCORRENTI

Protocollo 57579/DB0710/2.7.1.1

OGGETTO: Lavori per la realizzazione del nuovo complesso amministrativo e istituzionale della Regione Piemonte secondo quanto definito nel progetto esecutivo posto a base di gara, mediante locazione finanziaria di opere pubbliche, ai sensi dell'art. 160 *bis* del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i.

Con la presente nota si forniscono alcune precisazioni in merito agli atti di gara che sono state predisposte dall'Amministrazione a seguito richieste di chiarimento pervenute.

CON RIGUARDO AL BANDO E AL DISCIPLINARE DI GARA

CHIARIMENTO N. 1

Come previsto al punto 2.3. del Disciplinare di gara, in caso di partecipazione alla procedura di gara di un consorzio stabile mandatario di un raggruppamento di concorrenti il sopralluogo deve essere effettuato alternativamente:

- se i lavori sono eseguiti dal consorzio in proprio: da un rappresentante avente almeno la qualifica di direttore tecnico del consorzio stesso;

- se i lavori sono eseguiti da una o più consorziate: da un rappresentante avente almeno la qualifica di direttore tecnico della consorziata indicata quale esecutrice dei lavori appartenenti alla categoria prevalente.

CHIARIMENTO N. 2

In merito all'attestazione di avvenuto sopralluogo, i concorrenti devono rilasciare unicamente la dichiarazione che attesti l'effettuazione del sopralluogo, senza dover produrre in fase di gara la certificazione rilasciata dalla stazione appaltante. Sarà poi la stazione appaltante stessa a verificare la corrispondenza tra dichiarazione e copia della certificazione già in suo possesso e, in caso negativo, ad assumere le conseguenti decisioni.

CHIARIMENTO N. 3

In base alla lettura coordinata dell'art. 37, comma 4, del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i., degli art. 6.7. e 10.2. (lettere a, b e c) del Disciplinare di gara e dei Modelli 2a e 2b (questi ultimi di per sé non vincolanti) l'indicazione specifica delle parti delle prestazioni che saranno eseguite dai singoli componenti di un raggruppamento o consorzio deve essere dichiarata solamente per quanto riguarda il servizio finanziario e, di conseguenza, indicata dal soggetto finanziatore. Per la parte relativa ai lavori è sufficiente l'indicazione della quota di partecipazione al raggruppamento o consorzio (cui devono corrispondere i requisiti di qualificazione).

CHIARIMENTO N. 4

Come esplicitato dall'art. 34, comma 1, lettera d) del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i., che riconosce tra i soggetti ammessi alla partecipazione delle procedure per l'affidamento dei contratti pubblici “i

raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c).....” (quindi anche dai consorzi stabili), nel caso in cui un consorzio stabile partecipi alla procedura gara in qualità di capogruppo mandatario di un raggruppamento temporaneo di imprese deve chiedere di parteciparvi come componente del raggruppamento e, pertanto, barrare, qualora adottati il modello di dichiarazione predisposto dalla stazione appaltante, la casella relativa alla suddetta categoria.

CHIARIMENTO N. 5

Per quanto riguarda il subappalto, in caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti costituito o da costituire, la relativa dichiarazione di subappalto deve essere rilasciata dalla capogruppo mandataria.

CHIARIMENTO N. 6

Ai sensi dei punti 10.5 e 13.9. del Disciplinare la validità dell'offerta non può essere inferiore a 180 giorni dalla scadenza fissata per il ricevimento delle offerte e, decorso tale termine, è riconosciuta ai concorrenti la facoltà di svincolo dalla propria offerta, mediante comunicazione scritta da inviarsi con raccomandata a/r, qualora l'appalto non sia stato nel frattempo aggiudicato per fatto addebitabile alla Regione.

CHIARIMENTO N. 7

Secondo quanto disposto dal punto 10.2. lettera d) del Disciplinare, la cauzione provvisoria deve avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta e contenere l'impegno del garante a rinnovarla per ulteriori 180 giorni, qualora al momento della sua scadenza, non sia intervenuta l'aggiudicazione per fatto non addebitabile alla Regione.

CHIARIMENTO N. 8

Possono partecipare alle sedute pubbliche di gara e rilasciare dichiarazioni solamente i legali rappresentanti o i soggetti muniti di procura generale o speciale; possono altresì partecipare, senza possibilità di rilasciare dichiarazioni, persone fisiche appositamente delegate dai concorrenti mediante produzione di delega ed esibizione di un documento di identità.

SULLO SCHEMA DI CONTRATTO

DI LOCAZIONE FINANZIARIA

CHIARIMENTO N. 9

In sede di formalizzazione del contratto di leasing potranno essere apportate, di comune intesa tra le parti, esclusivamente modifiche di dettaglio, che – in quanto tali – non mutano le condizioni e le caratteristiche essenziali del contratto stesso e che, comunque, non devono ledere il principio di *par condicio* dei concorrenti.

CHIARIMENTO N. 10

Con riferimento all'articolo 13(b) dello schema di contratto di locazione finanziaria, si precisa che l'eventuale versamento del Canone Iniziale (o Maxirata Iniziale) sarà effettuato in coincidenza con la Data di Inizio della Locazione Finanziaria o in coincidenza con la corresponsione del primo Canone Base Semestrale posticipato. Si precisa che il primo Canone Base Semestrale posticipato sarà corrisposto il 30 giugno o il 31 dicembre successivo alla scadenza del primo semestre di locazione finanziaria.

CHIARIMENTO N. 11

Con riferimento all'articolo 14(c) dello schema di contratto di locazione finanziaria, si precisa che i corrispettivi di cui agli articoli 13 e 14 del predetto schema sono remunerativi di ogni prestazione contrattuale effettuata dalla Concedente ad eccezione delle spese e/o delle imposte inerenti l'Opera derivanti alla Concedente dall'osservanza di leggi e/o regolamenti che fossero in futuro emanate dalle competenti autorità e che verranno, quindi, rimborsate dall'Utilizzatore previa presentazione di idonea documentazione giustificativa dell'avvenuto pagamento.

CHIARIMENTO N. 12

Con riferimento all'articolo 17(e)(ii) dello schema di contratto di locazione finanziaria si conferma che, nel caso in cui si verifichi la risoluzione del contratto di leasing successivamente alla Data di Inizio della Locazione Finanziaria, l'Utilizzatore sarà tenuto a corrispondere alla Concedente il Debito Residuo calcolato ai sensi dell'articolo 16(b) dello schema di contratto di locazione finanziaria. A tal proposito si conferma che, come espressamente previsto dal predetto articolo, il Debito Residuo (calcolato in regime di capitalizzazione composta) comprende i Canoni Base Semestrali ancora da pagare inclusi, quindi, i Canoni Base Semestrali scaduti e non pagati ed i Canoni Base Semestrali a scadere (ai quali aggiungere il Corrispettivo dell'Opzione) attualizzati alla data di risoluzione del contratto di leasing al tasso di sconto pari all'Euribor utilizzato per la definizione del Tasso di Riferimento.

CHIARIMENTO N. 13

Con riferimento all'articolo 24(b) dello schema di contratto di locazione finanziaria, si precisa che l'Utilizzatore rimborserà alla Concedente l'imposta di registro dovuta in relazione al contratto di locazione finanziaria di cui al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, previa presentazione di idonea documentazione giustificativa dell'avvenuto pagamento.

CHIARIMENTO N. 14

Con riferimento alle definizioni di "Data di Pagamento Canone", "Data di Inizio della Locazione Finanziaria" e "Data di Scadenza della Locazione Finanziaria" dello schema di contratto di locazione finanziaria, si chiarisce, in linea con gli artt. 1, 5, 13 e 14 del predetto schema, che i 40 Canoni Base Semestrali posticipati verranno corrisposti rispettivamente il 30 giugno ed il 31 dicembre successivi alla scadenza di ciascun semestre di locazione finanziaria. Pertanto, nel caso in cui ad esempio, la Data di Inizio della Locazione Finanziaria cada il 03/03/2012 (e quindi il primo semestre di locazione finanziaria termini il 02/09/2012) e la Data di Scadenza della Locazione Finanziaria cada il 03/03/2032, il primo Canone Base Semestrale posticipato verrà corrisposto il 31/12/2012 e l'ultimo Canone Base Semestrale posticipato verrà corrisposto il 30/06/2032 unitamente al Corrispettivo dell'Opzione.

CHIARIMENTO N. 15

Si precisa che l'Utilizzatore rimborserà alla Concedente l'imposta di registro dovuta in relazione al contratto di locazione finanziaria di cui al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, previa presentazione di idonea documentazione giustificativa dell'avvenuto pagamento.

SUL PROGETTO

CHIARIMENTO N. 16

In merito alle facciate, si precisa che la compartimentazione REI 120 deve essere garantita anche dalla facciata fino al vetrocamera esterno alla doppia pelle. Il materiale indicato con apposito retino nella tavola citata (*PR3 E A D 503 D 425 A – 503*) ha proprio questa funzione (si veda in particolare la tavola “ *PR_3_E_M_P_045_0* ”). Per quanto riguarda il sistema di pulizia descritto nel documento : “ *PR3 E H R 001 0 425 001_Relazione tecnica – Impianti di climatizzazione idrosanitario e antincendio* ” si precisa che la parte asportabile dovrà avere cordonatura a termo espansione e la chiusura dovrà essere verificata/certificata ogni volta.

CHIARIMENTO N. 17

Il progetto di gara fornito tiene già conto di tutte le prescrizioni richieste dai Vigili del Fuoco.

CHIARIMENTO N. 18

E' stata fatta la richiesta di parere di conformità del progetto antincendio, con esito favorevole.

CHIARIMENTO N. 19

Con riferimento ai sovrapprezzi per le porte di cui al Computo Metrico di gara e, in particolare, con riferimento all'apertura porta PV06a si precisa che il meccanismo indicato è di tipo meccanico a spinta. Non è, quindi, necessario alcun dispositivo motorizzato.

CHIARIMENTO N. 20

Con riferimento ai sovrapprezzi per le porte di cui al Computo Metrico di gara e, in particolare, in riferimento all'apertura porta PV11 si precisa che il dispositivo per l'apertura automatica è inteso come una predisposizione per l'eventuale futura installazione di tale dispositivo.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE REGIONALE RISORSE
UMANE E PATRIMONIO
(D.ssa Maria Grazia FERRERI)